

STATUTO

BE SCHOOL S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA DE CHIRICO 24

Numero REA: PV - 297173

Codice fiscale: 02571830039

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " E " AL N. 201.031 / 23027

DI

REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017, una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata "Be School S.r.l. impresa sociale". Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza, è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Art. 2 - La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale nei settori dei servizi sociali. In particolare, la società ha per oggetto le seguenti attività:

La gestione scolastica in toto, quindi l'organizzazione, la gestione, la consulenza e la formazione per attività scolastiche ed educative in proprio e/o per enti - scuole - aziende (nel privato e nel pubblico), progetti educativi e di promozione sociale, progetti educativi legati allo sport e alla cultura, consulenza psico-socio-pedagogica, doposcuola, laboratori di attività creative ed educative, formazione del personale, sviluppo e promozione attraverso la realizzazione di contenuti editoriali, video e libri, preparazione, somministrazione e catering di pasti per enti - scuole - aziende (nel privato e nel pubblico), stipula di contratti di affiliazione e/o franchising (contratti di licenza e concessione esclusiva di beni immateriali).

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali,

industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini. La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definita nell'art. 1 e seguenti del D.lgs 112/2017.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di ¹¹Novara all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere altrove succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, tutte prive di autonomia organizzativa e decisionale, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 - Il domicilio dei soci e degli amministratori nonché dei sindaci e del revisore - se nominati - per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali oppure dal registro delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società.

Il libro dei soci - se istituito - dovrà essere tenuto in conformità alle annotazioni risultanti dal registro delle imprese.

Art. 5 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Art. 7 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 8 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 9 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito, o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il corrispettivo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il corrispettivo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione,

consente al socio, *fermo il gradimento di cui infra*, di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il trasferimento a terzi delle partecipazioni è inoltre sottoposto al gradimento espresso dagli altri soci.

A tal fine, i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 18, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio cedente spetta il diritto di recesso.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento delle partecipazioni sarà comunque possibile, senza l'osservanza delle formalità suddette, qualora il socio cedente abbia ottenuto

da parte di tutti gli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione ed il consenso all'alienazione, espressi per iscritto, ed abbia provveduto a darne comunicazione all'organo amministrativo.

In ogni caso, il trasferimento delle partecipazioni sociali avviene con il deposito del titolo presso il competente registro delle imprese.

Il nuovo socio potrà esercitare i diritti sociali solo qualora dal titolo risulti che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci, che nessuno abbia esercitato il diritto, che non vi siano divieti al trasferimento delle quote.

Il socio che trasferisce, in tutto o in parte, la propria quota senza l'osservanza delle suddette disposizioni e senza provvedere, dopo il deposito al registro delle imprese, a consegnare tutta la documentazione dell'operazione alla società, risponde dei danni verso la società e gli altri soci.

Art. 12 - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del codice civile.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 13 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci ove istituito - a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 14 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato a norma dell'art. 2473 C.C.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 15 - L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017, in caso di esclusione il socio escluso ha la facoltà di investire l'assemblea dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 16 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Sono riservate alla competenza dei soci tutte le decisioni di cui all'art. 2479 c.c., secondo comma, nonchè quelle riguardanti:

a) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

b) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 18 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci

che rappresentano più della metà del capitale sociale e devono sempre essere

adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 19 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci se istituito oppure dal registro delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, ove istituito; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli

argomenti;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea può svolgersi anche a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - La società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale

organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla loro carica e devono entro cinque giorni sottoporre all'assemblea dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzata con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 21 - All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni di legge nonché quelle eventualmente stabilite dai soci in sede di nomina.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche

disgiuntamente, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministrazione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 22 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte a terzi e in giudizio, con le modalità di seguito indicate.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via di disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice-presidente, che esercita le funzioni del primo, in caso di sua assenza o impedimento; può inoltre nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando Il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori: in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al

	presidente:	
	9) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione	
	del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;	
	h) le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in	
	materia di svolgimento dell'assemblea dei soci.	
	Art. 24- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso	
	annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere	
	un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e	
	continuativa, in ogni caso in misura proporzionati all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte o comunque superiori a quelli di enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni, da accantonare in una apposita	
	voce	
	dello stato patrimoniale.	
	L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio	
	di amministrazione contestualmente alla nomina.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 25 - Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 10 del D. Lgs.	
	112/2017 - nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, o ove l'assemblea lo decida,	
	la società è sottoposta al controllo di un sindaco unico o di un collegio	
	sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	14	

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi consentiti dalla Legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

REQUISITI DI ONORABILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 26 - I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- (i) assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- (ii) accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- (iii) mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Art. 27 - I lavoratori della società impresa sociale dovranno essere coinvolti con le seguenti modalità:

- (i) partecipazione, consultazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi della società impresa sociale;
- (ii) organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consuntivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la

verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

In caso di superamento di due dei limiti previsti dall'art. 2435 bis, primo comma, c.c. ridotta alla meta, i lavoratori della società impresa sociale avranno diritto a nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione ed uno dell'organo di controllo.

BILANCIO - UTILI - DIVIETO DI DISTRIBUZIONI

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31⁽²⁾ dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della società.

Art. 29 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi ed almeno il 5 (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno e gli avanzi di gestione, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La società può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai

soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi al soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente consentito.

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 30 - I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, sempre una volta ogni semestre e previo preavviso scritto di almeno otto giorni, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 31 - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, c.c.

SCRITTURE CONTABILI

Art. 32 - La società impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro

degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a norma delle vigenti disposizioni normative.

La società impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento di collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di estinzione della società impresa sociale per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti delle distribuzioni consentite, è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge, ivi compreso il D. Lgs. n. 112/2017.

Il sottoscritto, in qualità di amministratore delegato della società, ha approvato e firmato il presente statuto.

